



Roma, 5./2./2008...

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il bilancio e la
programmazione economica, la promozione,
la qualità e la standardizzazione delle
procedure

ex DGITP - Servizio II
Comunicazione promozione e marketing

Circolare n. 21

A tutti i Direttori Generali
LORO SEDI

Ai Direttori Regionali per i beni
culturali e paesaggistici
LORO SEDI

Agli Istituti autonomi
LORO SEDI

e, p.c., Al Segretario Generale
SEDE

Prot. 1089 Allegati 3
3401 00 / 1

Oggetto: Art. 14 DL 10 ottobre 2007 n. 159 convertito con modificazioni nella L. 29 novembre 2007 n. 222 - D.M. 29 gennaio 2008. Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso Istituti e luoghi della cultura.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni contenute nell'allegata nota Prot. n. 2048 UDC del 31 gennaio 2008 a firma dell'On.le Ministro e nel D.M. 29 gennaio 2008, in materia di modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso gli Istituti e luoghi della cultura statali.

L'allegato 2 alla nota riporta uno schema tipo di bando di gara predisposto dall'Ufficio legislativo per consentire alle Direzioni Regionali ed agli Istituti dotati di speciale autonomia di procedere, apportando i necessari adeguamenti alle realtà locali, a bandire entro il 28 febbraio 2008 le prime gare di appalto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maddalena Ragni)

AMS/SM

via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA
tel. 06.67232973 2575 - fax 06.67232513



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio legislativo

Prot. n. 2048. UDe

Roma, 31 GEN. 2008

Al Segretario Generale

Al Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

Al Direttore generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure

Al Direttore generale per i beni archeologici

Al Direttore generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee

Al Direttore generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici

Al Direttore generale per gli archivi

Al Direttore generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore

Ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici

Alle Soprintendenze speciali per i Poli Museali

Alle Soprintendenze speciali archeologiche di Roma e di Napoli e Pompei

LORO SEDI

Oggetto: Art 14 del decreto legge 10 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 - D.M. 29 gennaio 2008.

L'articolo 14 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto che al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avvenga in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale di questo Ministero.

Il legislatore ha affidato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro, l'organizzazione dei servizi aggiuntivi.

Con atto del 29 gennaio 2008, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, sono state dettate le linee guida per la realizzazione dei servizi aggiuntivi negli istituti museali statali e sono state indicate le modalità di affidamento dei servizi stessi, nel rispetto dei principi enunciati dalla norma predetta e dall'ordinamento comunitario.

Poiché l'obiettivo principale del legislatore è quello di migliorare la qualità dei servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'utenza e di una più ampia valorizzazione dei beni culturali, introducendo anche misure organizzative e gestionali tese a rendere più efficiente e competitivo il comparto economico di riferimento, si è ritenuto di provvedere, in prima applicazione, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti espositivi statali, con l'auspicio di una successiva fase di regolazione che comprenda i servizi integrati dei musei e degli istituti non statali.

Ciò richiederà un'azione di coinvolgimento graduale e una collaborazione di diversi soggetti istituzionali pubblici e privati, detentori di musei e di istituti espositivi, tra i quali le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti ecclesiastici.

Nel rispetto della volontà del legislatore, il provvedimento adottato, che si unisce in copia (All.1), disciplina le modalità di affidamento ai privati della gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso i luoghi di cultura di questo Ministero.

Tale disciplina si applica alle gare bandite successivamente al 3 ottobre 2007, data dell'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto legge sopra menzionato.

Pertanto, le gare bandite dopo tale data, non rispondenti alle linee guida dettate con il decreto in argomento, e non ancora concluse con l'individuazione dell'aggiudicatario, dovranno essere oggetto di annullamento in autotutela al fine di adeguarle alla nuova disciplina.

Il modello di riferimento dei nuovi servizi aggiuntivi è quello della gestione integrata. Integrazione che può realizzarsi sia tra i vari tipi di servizi sia in relazione alla loro dislocazione territoriale, secondo temi o itinerari culturali.

Ciò dovrebbe consentire di sviluppare attività economicamente valide ed impegnare imprese qualificate e con adeguata solidità economica, aprendo questo settore ad un numero crescente di soggetti economici e quindi ad un mercato più concorrenziale.

Non da ultimo, ciò potrà convogliare verso il settore dei beni culturali maggiori risorse economiche private che possano consentire una gestione più efficace ed efficiente, ferme restando le prerogative pubbliche della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'integrazione dei servizi dovrà coinvolgere anche i luoghi meno frequentati dai visitatori e, allo stato, non dotati di adeguati servizi aggiuntivi.

Una gestione complessiva dei servizi potrà rimuovere tale situazione penalizzante dei musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche, ritenuti erroneamente "minori".

Sono stati individuati anche diversi modelli di affidamento dei servizi al fine di adattare in ogni luogo quello più adeguato. In particolare è previsto in via preferenziale il ricorso all'appalto per la gestione, con procedura aperta, quando l'amministrazione si sia già dotata di un suo progetto; al dialogo competitivo, quando l'amministrazione intenda concertare il progetto con i possibili concessionari; ed al progetto di finanza, quando si debba procedere con finanziamenti privati, specie nei casi in cui si debba provvedere al restauro o all'adeguamento funzionale dei luoghi in cui verranno realizzati i servizi aggiuntivi.

La procedura di individuazione, affidata al Direttore regionale con l'ausilio della conferenza di tutti i Soprintendenti ed i Capi degli istituti aventi sede nella regione, fornisce assicurazione sull'adeguata decisione.

L'attuazione del provvedimento effettuata dai Direttori regionali e dai Soprintendenti degli istituti dotati di autonomia speciale, sarà monitorata e sostenuta dalla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.

Le concessioni dei servizi aggiuntivi avranno una durata di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore quadriennio, previa verifica del buon esito delle attività svolte.

La scelta di articolare in due periodi di quattro anni la durata delle concessioni, anziché prevedere direttamente una durata di otto anni, discende dall'esigenza per l'amministrazione di verificare, a metà percorso, i risultati della gestione, che – se positivi – devono ordinariamente essere seguiti dal rinnovo, anche allo scopo di favorire investimenti da parte dei concessionari.


È fatto naturalmente salvo il diritto di recesso alle condizioni previste. Di tale criterio occorrerà, naturalmente, dare notizia ai concorrenti già nel bando di gara.

Nel caso si proceda con il progetto di finanza, la concessione potrà avere una più lunga durata, ciò per adeguare la stessa all'impegno finanziario del concessionario, ma soprattutto per consentire di realizzare i servizi con un equilibrio economico previamente valutato.

I concessionari, nello svolgimento della loro attività, sono tenuti a rispettare i livelli di qualità della valorizzazione, definiti ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio o, in assenza, degli standard stabiliti dalle carte della qualità dei servizi adottate dai singoli Istituti.

Per agevolare la prima applicazione del provvedimento, si è ritenuto utile predisporre un bando di gara tipo (All.2) che i Direttori regionali e i Soprintendenti degli istituti dotati di speciale autonomia utilizzeranno, provvedendo ai soli necessari adeguamenti alle realtà locali, per procedere entro il 28 febbraio 2008 a bandire le prime gare d'appalto, tenendo presente anche la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 14, del decreto legge n. 159 del 2007, più volte citato, secondo la quale i rapporti comunque in atto, comprese le proroghe o rinnovi di fatto, relativi ai medesimi servizi aggiuntivi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare che verranno bandite.

IL MINISTRO





ALLEGATO 1

*Al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 117 che prevede che negli istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 14 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali la disciplina dell'organizzazione integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel medesimo articolo;

Considerato che il citato articolo 14 stabilisce che l'affidamento dei servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato articolo 14, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali, auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonché tenendo conto delle specificità delle prestazioni richieste, delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti;

Ritenuto altresì che, alla luce dei principi ricavabili dalla disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualità dei servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da parte dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre misure organizzative e gestionali idonee a rendere più efficiente e competitivo il comparto economico di riferimento;

PER COPIA COMPORRE
IL CAPO MINISTRO



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Decreta:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) **Ministro:** il Ministro per i beni e le attività culturali;
- b) **Ministero:** il Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) **istituti e luoghi della cultura:** i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali appartenenti allo Stato;
- d) **servizi aggiuntivi:** i servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
- e) **concessionari di servizi:** i soggetti titolari della concessione di servizi aggiuntivi.

Art. 2

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Art. 3

(Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione)

1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere istituiti servizi aggiuntivi.



PER COPIA CONSEGNARE
MINISTRO CAPO D'UFFICIO



Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali


2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al comma 1:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonché di merchandising;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;
- f) i servizi di guardaroba e deposito;
- g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione.

3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i singoli istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento degli stessi.

4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma integrata mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per organizzazione in forma integrata si intende una procedura di affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di più servizi aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi stessi devono essere svolti.

5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi può essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia e di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla legislazione di settore.





Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9 dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in particolare con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine dell'attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel rispetto delle procedure previste dal presente decreto.

7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle attività che possono essere svolte da soggetti diversi dai concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi o conflittualità.

Art. 4

(Soggetti competenti)

1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito regionale sono individuati dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai fini del presente decreto ai Direttori regionali.

2. Il Direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della gestione integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti ottimali dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti criteri:

- a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti con appositi decreti ministeriali;
- b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi aggiuntivi con le attività di cui all'articolo 3, comma 5;
- c) superamento della frammentazione delle gestioni non economicamente sostenibili;
- d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla luce, tra gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo della prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;
- e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali e locali;
- f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire l'avvio delle gestioni





*Al Ministro
per le Beni e le Attività Culturali*

integrate, messe a disposizione dal Ministero nell'ambito delle compatibilità economiche e finanziarie e previamente asseverate dai competenti organi centrali.

3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma integrata in ambito interregionale sono approvati dal Segretario Generale, su proposta dei competenti Direttori generali e regionali.

4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge una attività di costante monitoraggio sulle gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli istituti e i luoghi della cultura e fornisce supporto tecnico-giuridico ai soggetti competenti ad individuare e organizzare i servizi aggiuntivi in forma integrata.

5. Al fine di consentire alla Direzione di cui al comma 4 lo svolgimento dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonché i capi degli istituti e dei luoghi della cultura statali sono obbligati a comunicare alla Direzione stessa le concessioni ed i contratti aggiudicati ai sensi del presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni relative ad eventuali modifiche intervenute successivamente.

Art. 5

(Procedura di affidamento delle concessioni di servizi aggiuntivi)

1. Il Direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e bandisce la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base degli ambiti ottimali già definiti e i servizi aggiuntivi individuati.

2. Tenendo conto della specificità delle prestazioni richieste e al fine di valutare l'affidabilità del concessionario, l'amministrazione procedente specifica nei documenti di gara i requisiti di capacità tecnico-professionali, con particolare riferimento alle esperienze da possedere per poter partecipare alla procedura.

3. Il bando può prevedere la possibilità per il concessionario di presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati. Tali programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione, sentita la commissione prevista dall'articolo 7, se costituita. Il bando indica anche il valore presunto della





Al Ministro per le Beni e le Attività Culturali

concessione, calcolato sulla base di elementi appositamente indicati.

4. Il concessionario è individuato mediante procedura aperta, basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo presenti profili di particolare complessità, l'amministrazione procedente, previo parere della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure, può aggiudicare la concessione mediante la procedura di dialogo competitivo, così come disciplinata dall'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni

6. Previa autorizzazione della Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure e delle Direzioni generali competenti per materia, in presenza di particolari esigenze che comportino, a titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi luoghi di cultura ovvero interventi complessi, quali ristrutturazioni, restauri, adeguamenti funzionali, riallestimenti, inseriti nella programmazione triennale o negli altri strumenti di programmazione del Ministero, l'amministrazione procedente può anche ricorrere alle procedure di cui agli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi possono essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della cultura, privilegiando l'integrazione tra differenti attività.

Art. 6

(Durata e contenuti della concessione)

1. La concessione ha durata quadriennale. Potrà essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, la concessione potrà avere una durata superiore.





*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

2. L'atto di concessione del servizio è accompagnato dalla convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che deve contenere tra l'altro:

- a) la puntuale individuazione delle aree destinate all'espletamento del servizio;
- b) gli oneri e le modalità di prestazione del servizio;
- c) il canone di concessione e le relative modalità di pagamento;
- d) la decorrenza e il termine di scadenza;
- e) le cause di decadenza della concessione.


Art. 7

(Qualità dei servizi aggiuntivi)

1. I singoli capi di istituto, i Direttori regionali o la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure possono, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare il livello di qualità dei servizi erogati e la buona conduzione del servizio da parte del concessionario, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario stesso.

2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi aggiuntivi attivata la Direzione regionale, insieme ai capi di istituto interessati, può costituire un'apposita commissione, il cui funzionamento non comporterà oneri di alcun genere, che si riunirà a cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste consultiva del concessionario. La commissione eserciterà i compiti di:

- a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei livelli e degli standard di qualità;
- b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;
- c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.





*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare i livelli di qualità della valorizzazione definiti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o, in assenza, gli standard di qualità definiti da altre fonti e i principi e gli indicatori minimi di qualità previsti nelle carte della qualità dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della cultura.

Art. 8

(Regime transitorio)

1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento integrato dei servizi può avvenire anche con termini iniziali differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28.01.2008

IL MINISTRO

Franklin



PER COPIA CONFORME
CAPO DI CABINETTO

SCHEMA – TIPO

**BANDO DI GARA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
DI CUI ALL'ART. 117, D.LGS. N. 42/2004**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per

Via n. ... – CAP – CITTA'

Tel. – Fax

Bando

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

.....

2. SEDE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

I servizi saranno erogati presso gli Istituti partecipanti alla gestione integrata, ovvero:...

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

4. OGGETTO DELL'APPALTO

Concessione per la progettazione e/o gestione di un sistema territoriale integrato di servizi aggiuntivi, così come previsto dall'art. 117, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 14, decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e d.m. 29 gennaio 2008

In particolare, la gestione integrata riguarderà i seguenti servizi:

.....
.....
.....

N.B. Indicare i servizi aggiuntivi che si intende gestire in forma integrata così come individuati dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 4, d.m. 29 gennaio 2008

A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria dei servizi aggiuntivi:

- a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali, nonché di merchandising;
- b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
- c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
- d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
- e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio medico;
- f) i servizi di guardaroba e deposito;
- g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
- h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché di ogni altra attività di valorizzazione.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE.

La concessione ha durata quadriennale. Potrà essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nel rispetto dei termini indicati, i singoli servizi possono avere durate differenziate per garantire la naturale scadenza dei contratti in corso.

6. CANONE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Il regolamento economico della presente concessione è come di seguito articolato:

- a) canone annuo, a carico del concessionario, composto da una quota fissa pari a €..... come canone di concessione;
- b) quota percentuale sul fatturato annuo, al netto di IVA, conseguito nella gestione dei servizi, posta a base d'asta nella misura del%;
- c) aggio sui servizi di biglietteria, posta a base di gara in percentuale non inferiore al%.
- d) eventuali corrispettivi annui per la prestazione di servizi strumentali (pulizia, vigilanza, guardaroba).

Il valore convenzionale della presente convenzione è determinato in euro(.....).

7. POSSIBILITA' DI SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO.

Non sono ammesse offerte parziali o suddivisioni del servizio in lotti.

8. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.

Possono partecipare alle procedure bandite gli operatori economici indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Sono ammessi a partecipare prestatori di servizi nazionali, nonché internazionali, quest'ultimi a condizione che si impegnino ad avere sede o domicilio nel territorio italiano nel caso di aggiudicazione. Sono, altresì, ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, i quali devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le parti del servizio e le quote di partecipazione assunte dai singoli soggetti associati. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b e c del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e questi ultimi sono inibiti dal partecipare direttamente. Ciascun soggetto non può concorrere per sé e quale componente di un raggruppamento, né può partecipare a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla procedura. La composizione del raggruppamento che ha partecipato alla gara non può essere variata dopo la presentazione dell'offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti. Eventuali variazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione devono far salva la sussistenza dei requisiti generali e speciali di cui al punto 11 del presente avviso.

9. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, e sottoscritte dal legale rappresentante dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in un unico plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi recante all'esterno la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione della progettazione e/o gestione di un sistema territoriale integrato di servizi aggiuntivi di cui all'art. 117, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine previsto al punto 10, esclusivamente all'indirizzo indicato al punto 1.

Le domande possono essere inviate a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnate a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei tre giorni lavorativi antecedenti il termine perentorio di cui al punto 10, presso l'ufficio della Stazione Appaltante, sito in, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato, anche se inviate a mezzo posta, nulla valendo a tal proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia postale accettante.

10. TERMINE ULTIMO DI INVIO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, DATA DI APERTURA DEI PLICHI.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire a questa Direzione regionale, Ufficio..... entro il

(N.B. Ai sensi dell'art. 70, d.lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando e nel caso di dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito).

La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, la quale il giorno procederà, in seduta pubblica, alla apertura dei plichi e all'esame della documentazione, e successivamente, secondo il calendario dalla stessa Commissione fissato alle altre attività di verifica e valutazione.

Alle sedute della Commissione aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. entro il giorno precedente la seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.

11. INFORMAZIONI SUI PRESTATORI DI SERVIZI E SUGLI ELEMENTI PER VALUTARE LE CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO DA SODDISFARE.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico ed eventualmente telefax e posta elettronica, dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, dalla seguente documentazione utile a documentare il possesso dei requisiti generali e la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi degli artt. 41 e 42 del D. Lgs 163/2006, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del firmatario.

Si fa salva la possibilità dei candidati di allegare gli originali dei certificati richiesti.

11.1. Requisiti generali

Ai fini del possesso dei requisiti generali è richiesta una dichiarazione sostitutiva, attestante:

- a) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara;
- b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), nonché stabilite dall'art. 1 bis della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificata dal D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge del 22 novembre 2002, n. 266;
- c) di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- d) (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; in alternativa (per le imprese che occupano un numero

inferiore a 15 dipendenti) di non essere tenuto alla rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

e) di essere informato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono resi;

f) di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese nell'ambito di tale procedura ad evidenza pubblica il concorrente verrà escluso, o se risulta aggiudicatario, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione;

g) comunque, di non aver subito sanzioni che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si avverte che nel caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni di cui alle lettere a); b); c); d); e); f); g) devono essere rese dal legale rappresentante di ciascun soggetto raggruppato.

Inoltre, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi delle disposizioni dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs.163/2006, dovrà essere presentata l'attestazione, sottoscritta da tutte le imprese del raggruppamento medesimo, dell'intenzione di costituirsi giuridicamente in tale forma con l'indicazione esplicita del capogruppo, se non già costituito e recante indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Certificato di iscrizione alla C.C.C.I.A. della provincia in cui la ditta ha sede legale per i soggetti esercenti attività di impresa o copia autenticata dello Statuto di costituzione per le fondazioni.

11.2. Requisiti speciali di capacità economica e finanziaria.

Ai fini del possesso dei requisiti speciali di capacità economica e finanziaria i concorrenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R n.445/2000, da cui risulti:

a) il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;

b) l'aver realizzato nel triennio precedente la gara un fatturato medio annuo almeno pari al valore della concessione.

I concorrenti devono inoltre presentare – a pena d'esclusione – due idonee dichiarazioni di referenza rese da istituti bancari o intermediari autorizzati secondo il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385

11.3 Requisiti speciali di capacità tecnica e professionale.

Ai fini del possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale sono richieste:

- a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver svolto negli ultimi tre anni effettiva attività nei settori attinenti all'appalto: ad esempio, editoria; gestione librerie; produzione e vendita di riproduzioni di beni culturali; assistenza didattica; organizzazione di mostre, eventi e manifestazioni culturali; organizzazione di iniziative promozionali; gestione di biglietterie; servizi di caffetteria e ristorazione. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per descrivere le attività svolte: ad esempio, l'elenco e/o il catalogo delle pubblicazioni, le riproduzioni e l'oggettistica, l'elenco delle sedi di effettivo svolgimento di servizi analoghi, corredato da indicazioni circa la durata, il numero medio annuo di addetti al servizio e le relative qualificazioni professionali, nonché il fatturato annuo conseguito per le diverse sedi. Nel caso di servizi prestati per enti o amministrazioni pubbliche, questi dovranno essere comprovati da attestazioni rilasciate o vistate dagli Enti stessi;
- b) dichiarazione circa il numero medio di addetti nel triennio;
- c) dichiarazione circa la disponibilità di attrezzature, di materiali e di equipaggiamento tecnico;
- d) possesso della certificazione di qualità distinta per almeno uno dei servizi;
- e) la descrizione delle misure adottate dal concorrente per garantire la qualità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti speciali devono essere in tal modo posseduti:

- il requisito di cui al punto 11.2 b) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle società raggruppate, ma nella misura minima del 40% dalla mandataria e per la restante quota dalle altre imprese raggruppate, ognuna, in ogni caso, con un minimo del 10% del requisito globale, pena l'esclusione del raggruppamento;
- i requisiti di cui al punto 11.3 dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento;
- le due dichiarazioni di referenza bancaria di cui al punto 11.2 dovranno essere presentate dall'impresa mandataria;

- le certificazioni potranno essere possedute anche dalla sola mandataria.

Nel caso di consorzio i requisiti speciali devono essere in tal modo posseduti:

- il requisito di cui al punto 11.2 b) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle società consorziate, ma nella misura minima del 40% da una delle imprese consorziate e per la restante quota dalle altre imprese consorziate, ognuna, in ogni caso, con un minimo del 10% del requisito globale, pena l'esclusione del consorzio;
- i requisiti di cui al punto 11.3 dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento;
- le due dichiarazioni di referenza bancaria di cui al punto 11.2 dovranno essere presentate dall'impresa mandataria;
- le certificazioni potranno essere possedute anche da una sola delle imprese consorziate.

L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere agli aggiudicatari, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

E' in ogni caso ammesso l'avvalimento di cui all'art. 49 d.lgs. n. 163/2006.

E' vietato il subappalto.

12. GARANZIE.

L'offerta dovrà essere corredata – a pena di esclusione – da una garanzia pari al 2% del valore della concessione sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo quanto disposto dall'art. 75, d.lgs. n. 163/2006, anche con specifico riguardo alla necessità di riportare l'impegno al rilascio della garanzia di cui all'art. 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

A garanzia dell'esecuzione del contratto il concessionario dovrà costituire, prima della stipula dei contratti, una garanzia fideiussoria del 10% del valore della concessione.

Tali garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la loro operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del.....

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia allegata all'offerta.

13. SOCIETA' TRA IMPRESE RIUNITE.

Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi III e seguenti, del Codice Civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, e senza necessità di approvazione o autorizzazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite per le attività rispettivamente compiute.

14. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E RECESSO.

Nell'ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni previste nel presente bando, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel bando medesimo, è garantito il congruo adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali qualora dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti per il medesimo superiori al 10 % del valore della concessione, come definito ai fini delle determinazioni dei requisiti speciali.

Analogà facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta all'Amministrazione, qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni della concessione, imputabili a fattori esterni o a normative sopraggiunte.

Le parti possono recedere unilateralmente in presenza delle condizioni previste dal codice civile per esercitare il recesso.

15. RAPPORTI DI LAVORO CON PERSONALE DIPENDENTE.

Il concessionario della presente gara deve avvalersi, nell'ambito delle qualifiche professionali indicate nell'offerta, del personale utilizzato nel sito dal precedente concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali delle singole categorie di lavoratori.

16. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

I servizi di cui al presente bando sono affidati con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi sulla base dei parametri riportati nella tabella che segue: (1)

PARAMETRI	PUNTEGGI COMPLESSIVI
Offerta Tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, fisserà i punteggi da attribuire a ciascun elemento di valutazione. A tal fine la Commissione dovrà comunque attenersi alla tabella dei punteggi di seguito riportata: (1)

Elementi di Valutazione	Punteggio
a) caratteristiche qualitative del progetto di gestione dei servizi integrati descritti nel Capitolato, con esclusione delle attività di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali, con riguardo anche al piano economico finanziario, al modello organizzativo, al numero di addetti e alle rispettive qualificazioni professionali, anche in riferimento al titolo di studio posseduto, per ogni specifico servizio ed alle tariffe offerte al pubblico;	25
b) caratteristiche qualitative del progetto di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali di cui al Capitolato, con relativo piano economico e finanziario, comprensivo delle tariffe di eventuali servizi offerti al pubblico a pagamento;	20

c) caratteristiche estetiche e funzionali degli allestimenti, delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche di vendita, di somministrazione e di servizio;	10
d) eventuali forme di miglioramento applicabili al progetto e la proposizione ed attuazione di ulteriori servizi.	
e) misura in aumento sulla quota fissa del canone rispetto a quella posta a base di gara;	10
f) misura in aumento sulla quota percentuale degli introiti rispetto a quella posta a base di gara;	10
g) misura in aumento sulla quota percentuale degli introiti derivati dalla vendita dei biglietti, riservati all'Amministrazione.	10

(1) i punteggi possono essere derogati solo in presenza di particolari ragioni.

I singoli elementi verranno valutati sulla base dei seguenti parametri:

1) per l'elemento di cui alla lettera a):

- qualità del servizio editoriale (offerta editoriale illustrativa per la visita: guide brevi, anche in lingua straniera, guide tematiche; editoria didattica e pubblicazioni rivolte all'infanzia ed ai ragazzi in età scolare;
- qualità del servizio di oggettistica, con particolare riferimento alla tipologia ed al design, ed alla quantità degli oggetti e delle linee di cui viene proposta la realizzazione ed alla proposta di incremento della produzione in rapporto a quella descritta nel capitolato;
- qualità del servizio di vendita, con particolare riferimento alla qualificazione degli addetti ed alla varietà e ricchezza dell'offerta al pubblico;
- qualità dei servizi di accoglienza, con particolare riferimento alle proposte progettuali per i servizi didattici e l'attuazione di percorsi e laboratori ed alla qualificazione degli addetti;
- qualità del servizio di caffetteria, con riferimento alle caratteristiche qualitative ed assortimento delle somministrazioni, alle apparecchiature ed al personale;

- qualità ed efficienza dei servizi di biglietteria, di prenotazione e di prevendita, di comunicazione al pubblico circa le modalità e le condizioni di fruibilità delle strutture espositive; con riferimento alla entità degli investimenti progettati per il miglioramento del servizio e per l'implementazione degli strumenti informatici e telematici;

2) per l'elemento di cui alla lettera b):

- per le attività di valorizzazione tramite organizzazione di mostre ed eventi culturali, la qualità delle proposte e l'entità delle risorse a tal fine allocate, il coinvolgimento di qualificate istituzioni museali o culturali, pubbliche o private, italiane o straniere, nonché la qualità dei responsabili scientifici-culturali;

- per le attività promozionali, la validità delle iniziative promozionali e di sviluppo progettate, l'entità delle risorse a tal fine allocate e l'individuazione di eventuali itinerari culturali-turistici, anche in collegamento con operatori turistici.

3) per l'elemento di cui alla lettera c):

- qualità del progetto architettonico di allestimento degli spazi;

- qualità della grafica di presentazione e segnalazione dei servizi del concessionario;

- efficienza e razionalità delle attrezzature.

4) per l'elemento di cui alla lettera d):

- disponibilità a migliorare i servizi così come progettati o ad arricchire l'offerta con l'aggiunta di ulteriori iniziative sempre strumentali alla migliore fruizione o valorizzazione del bene.

5) per ciascuno degli elementi di cui alle lettere e), f), g):

- alla migliore offerta verrà attribuito il punteggio massimo previsto per gli elementi di cui alle lettere d), e), f). Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente proporzione: $B : X = A : Y$. Dove: A = migliore offerta; B = altra offerta; Y = punteggio massimo; X = punteggio altra offerta.

La Commissione può esaminare i progetti, al fine di escludere, subito e senza la necessità di attribuire il relativo punteggio, quelli tecnicamente non accettabili, in quanto manifestamente inadonei sotto il profilo tecnico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, a norma dell'art. 69 R.D. n. 827/1924.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte anormalmente basse che presentino una percentuale di aumento, per i criteri indicati al presente punto 15, lettere d) ed e), ovvero una percentuale di ribasso, per i criteri di cui alle lettere f) e g), che superi di un quinto la media aritmetica rispettivamente degli aumenti o dei ribassi delle offerte ammesse.

17. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI UTILI.

Il presente bando è disponibile su internet all'indirizzo.....

Il capitolato speciale d'appalto potrà essere visionato e ritirato presso..... (previo pagamento della somma di Euro.... per rimborso stampati, da corrispondere direttamente o versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di.....).

L'organo giurisdizionale competente per eventuali ricorsi è il Tribunale amministrativo regionale

Responsabile del procedimento è.....

CITTA', DATA

IL DIRETTORE REGIONALE